

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

L'art.8, co.11 septies, della legge 11 febbraio 1994, n.109, così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.166, deve essere interpretato nel senso che i contratti di fornitura e di servizi, ove previsti ed anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso di attestazione di qualificazione. La disposizione di cui all'art.8, co.4, lett. g), della legge 11 febbraio 1994, n.109, così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.166, va interpretata nel senso che non è possibile né per le attestazioni rilasciate prima del 18 agosto 2002, né per quelle rilasciate dopo il 18 agosto 2002 ma prima dell'introduzione della prevista modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., procedere alla verifica delle attestazioni entro il terzo anno del quinquennio di loro validità, stante la mancanza, allo stato, di indicazioni normative in merito alla ricorrenza dei requisiti di "capacità strutturale" richiamati nella suddetta disposizione. La disposizione prevista dal quarto periodo della lettera g), del comma 4, dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.109, così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166, riguardante le attestazioni relative alla categoria OS2 è da considerarsi di immediata applicazione

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

E' da ritenere venuta meno, a partire dal 18 agosto 2002, la possibilità di autorizzare i soggetti operanti nella certificazione di qualità a svolgere anche l'attività di attestazione, stante la mancata riproduzione della previsione circa tale facoltà nel nuovo testo della lettera b) del comma 4 dell'art.8 della legge 11 febbraio 1994, n.109, così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166 e stante la perdurante vigenza della disposizione (art. 7, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m.) secondo cui lo statuto delle SOA deve prevedere come oggetto esclusivo l'attività di attestazione.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 12 - Codici 11.2

Le disposizioni di cui all'art.12, co.8-ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166, sono di immediata applicazione ed hanno abrogato tutte le norme sulla qualificazione dei consorzi stabili previste dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m. La soppressione del divieto per le imprese facenti parte di un consorzio stabile di partecipare alle gare come consorziato di consorzi di diversa natura e/o di associazioni di imprese trova applicazione alle gare indette successivamente al 18 agosto 2002. Le disposizioni di cui all'art.12, co.8-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166, concernenti l'incrementazione della cifra d'affari, si applicano solo agli appalti d'importo superiore a euro 20.658.276, per i quali, oltre al possesso dell'attestazione di qualificazione, occorre dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari pari ad almeno a tre volte l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 3, co.6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. Le disposizioni di cui all'art.12, co.8-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166, hanno, di fatto, abrogato quella di cui all'art.97, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m. nella parte in cui limitava la sua applicazione ai soli primi cinque anni dalla costituzione del consorzio.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

La norma di cui all'art. 31bis della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. va interpretata nel senso che alle gare la cui aggiudicazione è avvenuta precedentemente al 18 agosto 2002 continua ad applicarsi la normativa precedentemente vigente.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.2

Le modifiche introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n.166 nel procedimento del promotore, di cui all'art.37 bis e ss. della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., non hanno alterato nella sostanza la fase della presentazione della proposta e della sua valutazione da parte dell'amministrazione e sono di immediata applicazione. Al fine di individuare la disciplina applicabile ad una procedura di affidamento di concessione che ha avuto inizio con una proposta di un promotore e che era in corso al momento di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n.166, il criterio temporale va individuato nel momento della pubblicazione del bando nella peculiare procedura disciplinata dagli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., intendendosi per bando quello pubblicato per la scelta di colui o coloro che competeranno con il promotore. L'assetto normativo di cui all'art.37 ter e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., precedente le modifiche introdotte alla legge 1° agosto 2002 n.166, disciplina anche la successiva fase della procedura negoziata, in quanto il procedimento volto all'affidamento della concessione è da considerarsi unitario, ancorché articolato in due sottofasce che non possono essere considerate autonome e il carattere unitario della procedura di affidamento della concessione, sebbene articolata in due distinte fasi, comporta la immutabilità delle regole inizialmente poste fino al provvedimento conclusivo della aggiudicazione.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Per effetto dell'intervenuta sostituzione, ad opera della legge 1° agosto 2002, n.166, nell'art. 13, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., della parola "ciascuna" con le parole "una o più", sussiste il divieto del subcontratto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica", "e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori".L'art.13, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n.166, nella parte in cui prevede che per le speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto ove consentito non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti, va inteso nel senso che le lavorazioni indicate nel bando, oltre alla categoria prevalente, sono di due tipi: quelle subappaltabili e scorporabili in quanto di importo pari o inferiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori e quelle solo scorporabili in quanto di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori. L'art.74, co.2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., va interpretato nel senso che il divieto di subappalto opera non solo nei riguardi delle lavorazioni indicate nel bando di gara oltre alla categoria prevalente che siano appartenenti all'elenco dell'art.72, co.4, del D.P.R. 554/1999, ma anche nei riguardi di quelle appartenenti alle categorie generali. La disposizione di cui all'art.18, co.9, della legge 18 marzo 1990, n.55 e s.m., inserita dall'art.7, co.3, della legge 1° agosto 2002, n.166, nella parte in cui prevede che i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai subappalti o ai cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000 sono ridotti alla metà, riguarda esclusivamente il subappalto o i cottimi relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori e, quindi, nessuna variazione è stata apportata alle disposizioni in materia dei cosiddetti "contratti simili", di cui al citato art.18, co.12, della legge 55/90. Fra le categorie alle quali si applica il divieto di subappalto è da ricomprendere la categoria OG11, in quanto questa è da considerarsi appartenente all'elenco delle strutture impianti ed opere speciali di cui all'art.72, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., perché è la somma delle lavorazioni indicate nelle lettere b), d), ed e) del suddetto comma.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.3

L'art. 30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., secondo cui le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti in corso, va interpretato nel senso che nulla osta all'immediata applicazione a tutti i contratti in corso d'esecuzione dei nuovi meccanismi di svincolo della cauzione.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

In relazione all'estensione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa operata dall'art.21, co.1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.166, può essere impiegato, oltre ai casi di appalto-concorso e di concessione, anche qualora l'importo dei lavori è superiore alla soglia comunitaria e nell'intervento è prevalente la componente tecnologica, o le soluzioni progettuali hanno particolare rilevanza tecnica.È possibile l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia se si pone a base di gara un progetto esecutivo, sia se si pone a base di gara un progetto definitivo.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.3

In base al combinato disposto dell'art.3, commi 2 e 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. e dell'art.19, co.1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., si ritiene che, al fine di partecipare ad un appalto integrato, qualunque ne sia l'importo, i concorrenti possono essere in possesso sia della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, sia di quella per sola costruzione. In caso di possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63, co.1, lett.o), oppure dall'art. 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.Nel caso, invece, del possesso dell'attestazione di sola costruzione oppure del possesso di attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la classifica dell'attestazione posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e della sicurezza e che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato possieda i requisiti specifici di cui all'art.63, co.1, lett. o), o dell'art. 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m..

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

In base all'art.17, co.12-ter, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., che prevede, per la determinazione dei corrispettivi spettanti ai soggetti incaricati di redigere progetti, l'applicazione del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001 fino all'emanazione d'un nuovo decreto interministeriale e tenuto conto che il summenzionato decreto del 2001 è stato annullato dal giudice amministrativo e che la legge 1° agosto 2002, n.166, pur avendo inserito nell'art. 17 della legge quadro il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, si ritiene che, fino all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 12-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.4

La disposizione di cui all'art.17, co.8, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., nella parte in cui dispone l'obbligo degli affidatari degli incarichi professionali di comprovare la propria regolarità contributiva, non si applica alle gare indette prima del 18 agosto 2002.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2.1

L'art.17 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.166, va inteso nel senso che le società di ingegneria possono partecipare alle gare d'importo inferiore alla soglia d'applicazione della disciplina comunitaria anche nel caso in cui le stesse siano state indette prima del 18 agosto 2002.

Determinazione n. 27 del 16/10/2002 - rif. Q/217 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3

Ai sensi dell'art.2, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel nuovo testo aggiunto dalla legge 1° agosto 2002, n.166, i soggetti operanti nei settori speciali sono assoggettati alle disposizioni della legge-quadro per quanto riguarda i lavori di qualsiasi importo relativi alle opere indicate nel DPCM n. 517/1997 attuativo dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 158/1995 ed ai rilevati aeroportuali e ferroviari. I lavori cosiddetti "specialistici" devono essere affidati, qualora d'importo pari o superiore alla soglia di cui al d.lgs. 158/1995, secondo le norme del detto decreto e, qualora d'importo inferiore, secondo i regimi propri dei soggetti che devono comunque avere la necessaria rispondenza ai principi comunitari.